

Prot. n. 1447

li, 16/11/2018

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: nuovo accordo per il credito 2019.

Confindustria, ABI e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il Nuovo Accordo per il Credito 2019

L'Accordo - che **entrerà in vigore il 1 gennaio 2019** è **sarà valido fino al 31 dicembre 2020** - prevede nuove misure a sostegno delle imprese. In particolare, le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, potranno chiedere alle banche di:

- **sospendere** per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine in essere alla data della firma dell'Accordo. Tali operazioni potranno prevedere, in coerenza con la regolamentazione internazionale, un aumento del tasso di interesse rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario; ciò potrà però avvenire esclusivamente in funzione degli eventuali maggiori costi che la banca sosterrà in relazione all'operazione di sospensione (eventuali garanzie aggiuntive potranno mitigare o annullare l'incremento) e comunque in misura non superiore a 60 punti base. Potranno inoltre essere sospese le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario;
- **allungare** la scadenza dei finanziamenti a medio-lungo termine in essere alla data della firma dell'Accordo fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Anche in questo caso e sempre in coerenza con la regolamentazione internazionale, il tasso di interesse potrà essere aumentato rispetto a quello originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima; in ogni caso, l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse, dovrà risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria. È inoltre prevista la possibilità di allungare le scadenze di operazioni di credito a breve termine e di credito agrario di conduzione, rispettivamente fino a 270 e 120 giorni.

Tali misure, pur essendo destinate alle PMI, possono essere applicate dalle banche anche a imprese più grandi; inoltre le banche possono applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nell'Accordo.

Si allegano il testo dell'accordo e il comunicato stampa congiunto.

Cordiali saluti.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Barbone)



CONFINDUSTRIA FOGGIA

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/563011 Fax 0881/723091

www.confindustriaoggia.it - protocollo@confindustriaoggia.it

PEC: confindustriafg@postecert.it

Codice fiscale 80002530717

ACCORDO PER IL CREDITO 2019

TRA

l'Associazione Bancaria Italiana (d'ora in poi, "**ABI**")

e

le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie (d'ora in poi, insieme ad ABI, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- (A) la condivisione di posizioni comuni tra le associazioni di rappresentanza delle imprese dei diversi settori economici del Paese è un elemento di rilevanza per raggiungere obiettivi di sviluppo produttivo, economico e occupazionale, a livello nazionale ed europeo;
- (B) tale collaborazione è particolarmente importante riguardo alla regolamentazione europea e internazionale dell'attività bancaria, che non sempre tiene in adeguata considerazione le peculiarità del tessuto imprenditoriale italiano e del suo rapporto con il settore bancario e finanziario, con possibili effetti negativi in particolare sull'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese (PMI). E' dunque strategico che le associazioni del settore bancario e imprenditoriale collaborino all'esame di tali iniziative e alla definizione di posizioni comuni in materia, in modo da rappresentare con maggiore forza le istanze nazionali;
- (C) la ripresa dell'economia richiede di essere ulteriormente rafforzata. Occorre quindi continuare a sostenere, anche sotto il profilo del credito, le imprese – da quelle di minori dimensioni a quelle più strutturate - e in particolare le PMI che ancora risentono degli effetti della crisi, con specifiche misure di favore secondo quanto fatto a partire dal 2009 con gli accordi tra l'ABI e le Associazioni imprenditoriali in materia di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, grazie ai quali le PMI beneficiarie hanno ottenuto liquidità aggiuntiva per oltre 25 miliardi di euro;
- (D) da ultimo, in data 31 marzo 2015, le Parti hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2015 che comprende tre iniziative in favore delle PMI in tema di (i) sospensione e allungamento dei finanziamenti (Imprese in Ripresa); (ii) finanziamento dei progetti di investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese (Imprese in Sviluppo); (iii) smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (Imprese e PA). In data 13 dicembre 2017 e in data 11 luglio 2018 le Parti hanno sottoscritto due *Addenda* al predetto Accordo al fine di estenderne il periodo di validità dal 31 dicembre 2017 al 31 ottobre 2018;
- (E) nel corso degli anni il contesto regolamentare per le banche è cambiato sostanzialmente. In particolare, sono state introdotte nuove regole di vigilanza e contabili in materia di concessione di "misure di tolleranza" (ossia la modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di finanziamento ovvero il rifinanziamento dello stesso, a seguito di difficoltà finanziarie del debitore) che determinano maggiori oneri per gli

intermediari finanziari, e relative al cosiddetto *calendar provisioning*, che introducono tempistiche stringenti per gli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati.

SI CONVIENE DI

1. rafforzare la collaborazione tra le Associazioni di rappresentanza delle imprese per favorire: i) il miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese; ii) l'analisi condivisa delle iniziative di regolamentazione europea e internazionale che impattano sull'attività di finanziamento delle imprese, anche al fine di definire posizioni congiunte in materia.
2. introdurre i necessari adeguamenti alla misura di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, prevista dall'Accordo per il credito 2015, in relazione a: i) l'esigenza di continuare a sostenere le imprese che ancora non hanno pienamente agganciato la ripresa; ii) l'evoluzione del contesto regolamentare europeo. La nuova misura è denominata "Imprese in ripresa 2.0".

1. Rafforzamento della collaborazione interassociativa

- 1.1 Le Parti, proseguendo la stretta collaborazione interassociativa, avviano uno specifico confronto volto alla definizione, entro il primo trimestre del 2019, di un documento sulle misure condivise per sostenere lo sviluppo dell'attività di finanziamento delle imprese e, in particolare, di quelle di micro, piccola e media dimensione (PMI), anche eventualmente sentiti altri soggetti rilevanti sulle diverse materie trattate. I temi prioritari del documento sono: i) l'avvio e il funzionamento della riforma del Fondo di garanzia per le PMI e l'operatività delle garanzie Ismea; ii) lo sviluppo e la valorizzazione della rete delle garanzie private, anche in una logica di filiera e alla luce delle nuove regole europee in materia di riserve di capitale sui finanziamenti erogati dalle banche; iii) l'ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei dedicati allo sviluppo territoriale; iv) le iniziative necessarie per migliorare le condizioni di contesto per l'accesso al credito, il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese e il livello di patrimonializzazione.
- 1.2 Il documento di cui al punto 1.1 potrà essere portato all'attenzione delle Istituzioni competenti ai fini della definizione di iniziative per favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nel nostro Paese.
- 1.3 E' costituito il Tavolo di Condivisione interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI) finalizzato alla definizione di posizioni ed iniziative comuni sui temi rilevanti per banche e imprese italiane nell'ambito della regolamentazione finanziaria di matrice europea e internazionale.
- 1.4 La segreteria del Tavolo CIRI è costituita presso l'ABI e provvede a informare tempestivamente le Associazioni partecipanti riguardo le iniziative europee e sovranazionali rilevanti, organizzando i lavori per la definizione delle eventuali posizioni comuni da utilizzare anche in risposta a consultazioni pubbliche.
- 1.5 Le intese raggiunte nel Tavolo CIRI non escludono la possibilità per le singole associazioni di elaborare e presentare proprie autonome posizioni su specifici temi.

1.6 Il Tavolo CIRI potrà invitare alle proprie riunioni rappresentanti di Istituzioni nazionali, europee o internazionali per una migliore valutazione dei diversi argomenti oggetto di analisi.

2 Imprese in Ripresa 2.0

2.1 Ambito di applicazione e condizioni generali

2.1.1 La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti (d'ora in poi banche) di: i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; ii) allungare la scadenza dei finanziamenti.

2.1.2 Possono chiedere l'applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

2.1.3 Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni *non-performing*, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

2.1.4 La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo. Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

2.1.5 Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

2.1.6 Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione.

2.1.7 Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura.

2.1.8 Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

2.1.9 Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

2.1.10 Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

2.1.11 Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine di validità dell'Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020.

2.1.12 Al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il periodo di validità dell'Accordo per il Credito 2015, limitatamente alla "Misura Imprese in Ripresa", è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

2.2 Condizioni e modalità di applicazione della sospensione

2.2.1 La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).

2.2.2 Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

2.2.3 Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dal presente Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un'operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.

2.2.4 Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.

2.2.5 Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.

2.2.6 Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

2.2.7 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione.

2.3 Condizioni e modalità di applicazione dell'allungamento

- 2.3.1 L'allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della firma del presente Accordo.
- 2.3.2 Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall'Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.
- 2.3.3 Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
- 2.3.4 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima.
- 2.3.5 In caso di allungamento, l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del finanziamento.
- 2.3.6 Eventuali garanzie aggiuntive, anche nella forma del trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile secondo previsto dall'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

2.4 Adesione delle banche

- 2.4.1 Le banche che hanno già aderito all'iniziativa "Imprese in Ripresa", prevista nell'Accordo per il Credito 2015, sono automaticamente considerate aderenti alla nuova misura, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all'ABI (sg@abi.it).
- 2.4.2 Le banche che non hanno aderito all'iniziativa "Imprese in ripresa", prevista nell'Accordo per il Credito 2015, possono aderire alla nuova misura trasmettendo all'ABI il modulo di cui all'allegato 1 e impegnandosi a renderla operativa entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione.
- 2.4.3 Resta ferma la possibilità per le banche aderenti di recedere dall'Accordo in qualsiasi momento.

3 Impegni delle Parti

3.1 L'ABI e le Associazioni d'impresa firmatarie si impegnano a informare, rispettivamente, banche e imprese sui contenuti dell'Accordo e a promuoverne l'adozione. L'ABI provvederà a pubblicare e a tenere aggiornato sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti, dandone adeguata informativa alle altre Associazioni.

3.2 Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla misura "Imprese in Ripresa 2.0", con la pubblicazione periodica dei risultati.

Roma, 15 novembre 2018

Associazione Bancaria Italiana

AGCI
Confcooperative
Legacoop
riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confimi Industria

Confindustria

Casartigiani
Cna
Confartigianato
Confcommercio
Confesercenti
riunite in
Rete Imprese Italia

Allegato 1 – Modulo di adesione “Accordo per il Credito 2019 - Impresa in Ripresa 2.0”

[su carta intestata della Banca/Intermediario finanziario]

All'Associazione Bancaria Italiana
Servizio di Segreteria Generale
Piazza del Gesù, n. 49
00186 ROMA

La sottoscritta Banca/ Il sottoscritto Intermediario finanziario vigilato

in proprio

anche in nome e per conto delle banche e degli intermediari finanziari vigilati del gruppo¹

aderisce alla misura “Impresa in Ripresa 2.0” prevista dall'Accordo per il Credito 2019.

Data,

Firma

Il presente modulo di adesione, debitamente compilato, va inviato al n. di Fax 06-6767457 oppure all'indirizzo e-mail sg@abi.it, indicando di seguito due nominativi aziendali di riferimento:

Nome e Cognome: _____ Tel: _____

Email: _____

Nome e Cognome: _____ Tel: _____

Email: _____

¹ Se si barra questa casella, allegare o riportare di seguito l'elenco dei soggetti in nome e per conto dei quali è comunicata l'adesione all'Accordo.

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti)

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Nuovo Accordo per il Credito 2019

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2019.

L'Accordo prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, alla luce del nuovo contesto di mercato e regolamentare.

Le misure di moratoria, a partire dal 2009, hanno consentito alle PMI di ottenere liquidità aggiuntiva per circa 25 miliardi di euro.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta per un anno e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell'operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario di 60 basis point.

La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l'estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Nell'Accordo è specificato che tale operazione deve determinare una riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.

Le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo.

Il nuovo Accordo, che è applicabile ai finanziamenti in essere alla data di firma dello stesso, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Nel frattempo, le banche continueranno a realizzare le operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo le regole dell'Accordo per il Credito 2015 al fine di garantire le misure di sostegno alle imprese senza soluzione di continuità.

Con il nuovo Accordo si rafforza la collaborazione tra banche e imprese, per svolgere un'azione comune per l'analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative e regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull'accesso al credito per le imprese.

Viene costituito uno specifico tavolo di condivisione interassociativo sulla regolamentazione internazionale (CIRI).

In ambito nazionale, c'è inoltre la volontà di definire un documento comune sulle misure necessarie per sostenere lo sviluppo del finanziamento alle imprese, sul quale aprire eventualmente un confronto con i diversi soggetti interessati. Tra i temi principali, l'accordo individua in particolare la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, lo sviluppo e la valorizzazione della rete delle garanzie private, l'ottimizzazione dell'impiego dei fondi strutturali.

Roma, 15 Novembre 2018

Accordo per il Credito 2019 – Iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”

In cosa consiste la misura?

La misura ha per oggetto:

- (i) la sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, del rimborso della quota capitale dei finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e nella forma tecnica del leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing);
- (ii) l’allungamento della scadenza dei finanziamenti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. L’Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni.

Quali sono le imprese che possono chiedere la sospensione/allungamento dei finanziamenti?

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della comunità europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro.

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la sospensione/allungamento del finanziamento?

- L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
- L’impresa non ha già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Quando è possibile presentare la domanda?

Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a finanziamenti in essere al 15 novembre 2018. Fino al 31 dicembre 2018, le imprese potranno comunque continuare a presentare domande di sospensione/allungamento dei finanziamenti secondo le previsioni contenute nell’Accordo per il credito 2015; in questo caso, le domande potranno far riferimento esclusivamente a finanziamenti in essere al 31 marzo 2015.

Tempi e modalità di istruttoria della banca?

La banca è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.

La banca valuta la concessione della misura in relazione alle singole domande e senza alcuna forma di automatismo, attenendosi al principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

A quali condizioni economiche sono realizzate le operazioni?

Il tasso di interesse può essere aumentato dalla banca rispetto a quello originario in relazione agli eventuali maggiori oneri sostenuti da quest’ultima per la realizzazione dell’operazione.

Per le sospensioni, l'eventuale incremento del tasso di interesse non potrà comunque superare i 60 punti base.

Dove è possibile trovare l'elenco delle banche aderenti all'Accordo?

L'elenco delle banche aderenti all'accordo è pubblicato sul sito dell'Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it). Sullo stesso sito è pubblicato anche il testo dell'accordo e le altre informazioni rilevanti.

Sospensione: come funziona

Si riporta di seguito un esempio di applicazione della sospensione del pagamento della quota capitale di un finanziamento per 12 mesi.

Esempio:

Importo del finanziamento: 100 mila euro

Durata del finanziamento: 10 anni

Tasso di interesse annuale: 3%

Frequenza delle rate: annuale

Quota capitale sospesa: sesta rata

Piano di ammortamento originario

N. RATA	SALDO INIZIALE	IMPORTO RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO
1	€ 100.000	€ 11.723	€ 8.723	€ 3.000	€ 91.277
2	€ 91.277	€ 11.723	€ 8.985	€ 2.738	€ 82.292
3	€ 82.292	€ 11.723	€ 9.254	€ 2.469	€ 73.038
4	€ 73.038	€ 11.723	€ 9.532	€ 2.191	€ 63.506
5	€ 63.506	€ 11.723	€ 9.818	€ 1.905	€ 53.688
6	€ 53.688	€ 11.723	€ 10.112	€ 1.611	€ 43.576
7	€ 43.576	€ 11.723	€ 10.416	€ 1.307	€ 33.160
8	€ 33.160	€ 11.723	€ 10.728	€ 995	€ 22.432
9	€ 22.432	€ 11.723	€ 11.050	€ 673	€ 11.382
10	€ 11.382	€ 11.382	€ 11.040	€ 341	€ 0

La sospensione della quota capitale della rata determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.

La quota capitale sospesa dovrà essere rimborsata dall'impresa al termine del periodo di sospensione. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Nell'esempio proposto, non è previsto un incremento del tasso di interesse.

Piano di ammortamento con la sospensione

N. RATA	SALDO INIZIALE	IMPORTO RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO
1	€ 100.000	€ 11.723	€ 8.723	€ 3.000	€ 91.277
2	€ 91.277	€ 11.723	€ 8.985	€ 2.738	€ 82.292
3	€ 82.292	€ 11.723	€ 9.254	€ 2.469	€ 73.038
4	€ 73.038	€ 11.723	€ 9.532	€ 2.191	€ 63.506
5	€ 63.506	€ 11.723	€ 9.818	€ 1.905	€ 53.688
6	€ 53.688	€ 1.611	€ 0	€ 1.611	€ 53.688
7	€ 53.688	€ 11.723	€ 10.112	€ 1.611	€ 43.576
8	€ 43.576	€ 11.723	€ 10.416	€ 1.307	€ 33.160
9	€ 33.160	€ 11.723	€ 10.728	€ 995	€ 22.432
10	€ 22.432	€ 11.723	€ 11.050	€ 673	€ 11.382
11	€ 11.382	€ 11.382	€ 11.040	€ 341	€ 0